

legate all'utilizzo dell'IA e del potenziale impatto che queste possano avere nei confronti del consumatore. Non sorprenderebbe dunque che la FTC o altre autorità possano trattare di questioni simili in futuro, al fine di tutelare il consumatore e verificare la veridicità di quanto affermato dalle aziende circa l'accuratezza e funzionalità dei loro sistemi basati su IA.

MATHILDE MARÈ

<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/04/ftc-order-requires-workado-back-artificial-intelligence-detection-claims>
https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/decision_and_order.pages_from_232_3092_-_content_at_scale_ai_consent_package_without_signatures-3.pdf

2025/2(11)RR

Il documento del 7.3.2025 sui metodi per individuare i contenuti sintetici generati da sistemi di IA, predisposto dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese

A partire dal 1° settembre 2025, la Cina introdurrà un nuovo quadro normativo che impone l'etichettatura obbligatoria per tutti i contenuti generati dall'Intelligenza Artificiale (IA). Questa misura, annunciata dalla *Cyberspace Administration of China* (CAC) in collaborazione con il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, il Ministero della Pubblica Sicurezza e l'Amministrazione Nazionale della Radio e della Televisione, mira a garantire maggiore trasparenza online e a combattere la disinformazione (v. in questa Rubrica la notizia n.23 nel [numero 1/2025](#) [2025/1(23) RRa]).

Attraverso la standardizzazione dei modelli di identificazione dei contenuti sintetici, invero, le autorità della Repubblica Popolare Cinese ritengono di poter promuovere uno sviluppo sano dell'Intelligenza Artificiale.

In questo contesto, in data 7 marzo 2025, è stato emanato un avviso dal titolo *“Metodi per l'identificazione di contenuti sintetici generati dall'intelligenza artificiale”*, volto a sollecitare i fornitori di servizi di informazione su Internet (di seguito denominati anche “fornitori di servizi”) che svolgono attività di identificazione di contenuti sintetici generati da IA in conformità con la “Gestione delle raccomandazioni degli algoritmi dei servizi di informazione su Internet”, le “Disposizioni per la gestione della sintesi profonda del servizio di informazione Internet” e le “Misure provvisorie per la gestione di sistemi di intelligenza artificiale generativa Servizi di intelligence”. Il documento è volto a meglio ribadire tutti quei meccanismi a cui tali soggetti possono (e in un certo senso devono) ricorrere allo scopo di identificare i loro diversi contenuti sintetici generati dall'Intelligenza Artificiale. A tal proposito, è doveroso evidenziare come, mediante l'espressione “contenuti sintetici”, si faccia riferimento, in particolare, a testi, immagini, audio, video, scene virtuali e altre informazioni generate e sintetizzati utilizzando, appunto, la tecnologia di intelligenza artificiale.



Passando ad analizzare nello specifico alcune delle indicazioni fornite dal documento, agli articoli 7 e 8 viene disposto l'obbligo per i fornitori di: i) dichiarare se offrono servizi di sintesi generati dall'intelligenza artificiale; ii) indicare chiaramente le modalità, gli stili e altre specifiche per la generazione di identificatori di contenuti sintetici. A tale scopo, si rinviengono diversi meccanismi di identificazione esplicita, tra i quali emergono l'inserimento di indicazioni vocali o segnali audio ritmici o altri segni all'inizio, alla fine o in posizione appropriata a metà dell'audio, come anche di segni di avviso prominenti nell'interfaccia della scena interattiva ovvero la predisposizione di cartelli di avvertimento ben visibili in posizioni appropriate sulle immagini o all'interno dei video. Ancora, sempre ai sensi dell'art. 4, è opportuno richiamare la previsione secondo la quale, in caso di presentazione di una scena virtuale, i fornitori del servizio dovrebbero inserire un logo di avviso prominente in una posizione appropriata sulla schermata iniziale.

Nonostante tutto quanto detto, si fa salva la possibilità per gli utenti di richiedere a un fornitore di servizi di fornire contenuti sintetici generati senza identificazione esplicita. Costui, a fronte della tale istanza, può, dopo aver chiarito gli obblighi di identificazione e le responsabilità d'uso dell'utente attraverso un accordo, fornire contenuti sintetici generati senza identificazione esplicita conservando i log pertinenti, come le informazioni sugli oggetti forniti, per almeno sei mesi.

Nella parte conclusiva dell'avviso, infine, è espressamente specificato che nessuna organizzazione o individuo può eliminare, manomettere, falsificare o nascondere in modo doloso gli identificatori di contenuti sintetici generati specificati in questi.

RACHELE RANIERI

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

2025/2(12)FR

La Parte 3 “Generative AI Training” del Report “Copyright and Artificial Intelligence”, pubblicata sul sito dello U.S. Copyright Office nella versione “pre-publication” datata maggio 2025

È arrivata a maggio 2025 anche la [terza parte](#) del report “*Copyright and Artificial Intelligence*” (di seguito anche solo “**Report**”) dello U.S. Copyright Office (USCO o l’Ufficio), dedicata all’addestramento delle AI generative (“*Generative AI Training*”) (per le prime due parti v., in questa Rubrica, la notizia n. 25 nel [numero 1/2025](#) [2025/1(25)FR])

Si tratta di una “pre-publication version”, rilasciata dall’Ufficio pochi giorni prima del licenziamento della Librarian of Congress Carla Hayden e della destituzione di Shira Perlmutter dal ruolo di Register of Copyrights e direttrice dell’USCO. Questi ultimi eventi, che hanno scosso un po’ le acque all’interno dell’Ufficio Copyright statunitense, hanno reso difficile formulare previsioni su quale sarà la linea che l’USCO adotterà in materia e persino